IL COMMERCIO
DI CHIETI E PROVINCIA

NOTIZIARIO DELLA UNIONE PROVINCIALE COMMERCIANTI - CONFCOMMERCIO DI CHIETI

Quindicinale - Dir. Sede Amm.: UNIONE COMMERCIANTI - Via Santarelli, 219 - 221 - tel. e fax 0871.64589 - 66923 - Chieti - www.confcommerciochieti.it - info@confcommerciochieti.it sped. in a. p. art. 2 comma 20/C legge 662/96 Filiale di Chieti Aut. Trib. di Chieti 24.2.1971 Dir. Resp. dr. V. D'Alessandro. Delegazioni, Uffici e Recapiti: LANCIANO Via Aterno, 39 tel. 0872.713146 714798 - ORTONA P.zza Risorgimento, 1 tel. 085.9067228 9063748 SAN SALVO Via Verdi, 8 tel. 0873.342788 VASTO Via delle Gardenie, 18/G tel. 0873.361053 374135 fax 368028 CASALBORDINO Via Levante, 19 tel. 0873.900371 - CASTIGLIONE M. M. Via Roma, 10 Tel. 0873.978826 SCERNI Via A. Moro, 34 Tel. 0873.919360 Ciclostilato in proprio.
In caso di mancato recapito restituire al mittente Tassa a carico

Anno XXXIII n. 31 – Chieti 20.12.2004

Confcommercio Chieti

S O M M A R I O:

1) ADEMPIMENTI DI FINE ANNO

a. *Dichiarazione di prosecuzione attività*
b. *Tasse sulle concessioni governative – oggetti preziosi*
c. *Tasse sulle concessioni regionali*
d. *Diritto UTF (ex UTIF)*

…E QUELLI DI INIZIO 2005

a. ***Saldi di fine stagione 2005***
b. *Imposta sulla pubblicità – insegne*
c. ***Divieto di fumo***
d. *Privacy – proroga*
e. *Prodotti ortofrutticoli - banca dati AGEA - proroga*

2) SCONTI E RIDUZIONI

– *CONFCOMMERCIO-SIAE*
– *FIPE-SIAE*
– *ALTRE CONVENZIONI*

3) CONVENZIONI BANCARIE

4) COPERTURE ASSICURATIVE GRATUITE

5) SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO – corsi gratuiti

– CONTRIBUTO 2005 –

E' in riscossione il contributo base 2005. Il versamento va effettuato utilizzando l'unito bollettino di c/c p. n.12561668 intestato alla nostra Unione.

1– ADEMPIMENTI DI FINE ANNO

a. - DICHIARAZIONE DI PROSECUZIONE ATTIVITA' –

Ricordiamo ancora che le **tasse sulle concessioni comunali** relative alle *autorizzazioni e licenze commerciali* in genere, comprese quelle relative alla *sale gioco, bigliardi ed altri giochi leciti*, **non sono più dovute**.

***Per continuare ad esercitare regolarmente è sufficiente inviare al Comune una dichiarazione di prosecuzione dell'attività**, secondo lo schema di seguito riportato.*

La dichiarazione di prosecuzione dell'attività, in carta semplice, va inoltrata con racc.ta a.r..

Copia della dichiarazione, insieme con la ricevuta di ritorno, va conservata nell'esercizio.

– Schema di dichiarazione –

racc.ta a.r. **Al Sig. Sindaco**

_____

Il sottoscritto ……..……..nato a ……..…. il ……..…….. C.F. ……..……..…..., residente in ……..……., via ……., n……., titolare/legale rappresentante della ditta …….. esercente il commercio al dettaglio in ……..…….. via……..…… n….. P.IVA …….. in virtù di:

- *autorizzazione / licenza rilasciata il …… per il commercio di ……;*
- *comunicazione di inizio attività effettuata il …… per la vendita di ……;*
- *……*

D I C H I A R A

che intende continuare ad esercitare l'attività anche per l'anno 2005.

data _____ *Firma*

_____

N.B. – *L'adempimento va osservato* ***sia dai dettaglianti che dai titolari di PP.EE.*** *(ristoranti, bar, pasticcerie, ecc…).* In quest'ultimo caso la dichiarazione in parola va effettuata alla scadenza del quinquennio di validità della licenza posseduta. Suggeriamo comunque di provvedervi annualmente consideratane la semplicità.

Attenzione: *in genere i gestori di* ***pubblici esercizi –*** specialmente di *bar, gelaterie e pasticcerie – esercitano anche la vendita al dettaglio* su autorizzazione o a seguito di preventiva comunicazione;
in tal caso la comunicazione va fatta annualmente.

Confcommercio Chieti

b. – TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE – *OGGETTI PREZIOSI*

NON SONO PIU' DOVUTE. Le tasse di CC. GG. sono state abolite da diversi anni (*come quelle relative a affittacamere, agenzie pubbliche, armi e prodotti esplosivi, arte fotografica, apparecchi di accensione, autoscuole, carburanti, frigoriferi, gas in bombole e trasporti*).

– ***OGGETTI PREZIOSI –***

Per quanto riguarda la tassa di Concessione Governativa ***per la licenza di Pubblica Sicurezza per il commercio orafo al dettaglio*** ricordiamo *(v. da ultimo circ. n. 42 del 10.01.2004*) che il Ministero dell'Interno ha confermato **la natura permanente delle licenze in materia di preziosi che, *conseguentemente*, non sono più soggette a rinnovo.**

Sulla scorta di tale interpretazione riteniamo di suggerire, come l'anno passato, di *non versare alcuna tassa di rinnovo*.

Attenzione: *la natura permanente della licenza di preziosi*, e la conseguente sua non assoggettabilità a rinnovo, *non fa venire meno*, *a nostro parere*, *l'obbligo della dichiarazione di intendimento di prosecuzione dell'attività anche per l'anno 2005.*
Oltre a quella da inviare al Comune (*v. schema già riportato*) *è necessario quindi che analoga dichiarazione venga inviata alla Questura.*

– ***Marchi di identificazione dei metalli preziosi –*** *scad. 31 gennaio 2005* –

E' il termine ultimo per i possessori di marchi di identificazione dei metalli preziosi per effettuare il versamento dei relativi diritti; torneremo sull'argomento con circolare a parte.

*

c. – TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI –

NON SONO PIÙ DOVUTE. Le tasse sulle CC. RR. sono state abolite nella loro quasi totalità fin dal 1° gennaio 2001.

Non sono pertanto più assoggettate alla suddetta tassa *le autorizzazioni sanitarie e quelle per i complessi ricettivi (alberghi, campeggi, villaggi turistici, agenzie di viaggio, case per ferie, autostelli).*

Restano in vigore *quelle relative all'apertura di esercizio delle farmacie, all'abilitazione all'esercizio venatorio, alla licenza della pesca nelle acque interne, all'abilitazione alla ricerca ed alla raccolta di tartufi.*

*

d. – DIRITTO UTF (*ex UTIF*)

Il diritto annuale UTF (ex U.T.I.F.) per il rinnovo delle licenze di esercizio di vendita di prodotti alcolici **non è più dovuto oramai da tempo**; ***permane, comunque, sempre l'obbligo di munirsi della relativa licenza fiscale.***

Continuano ad essere assoggettate alla tassa di rinnovo, invece, le licenze UTF per ***il deposito di oli lubrificanti, oli minerali, carburante per uso agricolo, alcool denaturato, ecc…***

Confcommercio Chieti

…E QUELLI DI INIZIO 2005

a. SALDI FINE STAGIONE ANNO 2005

I saldi di fine stagione anno 2005 potranno effettuarsi, nella nostra *provincia* (*ma anche nelle altre abruzzesi*) nei seguenti periodi:

– SALDI INVERNALI	*dal 10 gennaio*	*al 23 febbraio 2005*
– SALDI ESTIVI	*dal 15 luglio*	*al 28 agosto 2005*

Ricordiamo che **per effettuare i saldi di fine stagione**, che possono effettuarsi per l'intero periodo, **occorre darne preventiva comunicazione**, *con lettera racc.ta, al Comune in cui è ubicato l'esercizio*, almeno 10 giorni prima del loro inizio. Vanno fornite le solite indicazioni *(inizio dei saldi, fine, sconti praticati sui prezzi normali di vendita che vanno pure esposti). Fino al 23 febbraio 2005, sono vietate le vendite promozionali di* abbigliamento, calzature e relativi accessori.

Il divieto è attualmente in vigore.

Il modello di comunicazione al Comune è estraibile dal nostro sito www.confcommerciochieti.it.

Presso gli uffici CONFCOMMERCIO sono in distribuzione cartelli informativi per la clientela.

*

Con l'occasione informiamo *gli associati della zona del vastese*, che, grazie all'interessamento della nostra Confcommercio, nella Regione Molise si è deciso di armonizzare il periodo dei saldi invernali con quello della Regione Abruzzo.

Il nostro intervento era stato determinato dalle giuste lamentele degli imprenditori commerciali locali , penalizzati dalla partenza anticipata dei saldi nella vicina provincia di Campobasso.

Nel 2005 i saldi, in **Molise** si potranno effettuare nei seguenti periodi:

– saldi invernali	*dal 15 gennaio al 28 febbraio*
– saldi estivi	*dal 15 luglio al 14 settembre*

* * *

b. IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' – *INSEGNE (SCAD. 31.01.2005)*

Ricordiamo che *il termine di scadenza* per il versamento dell'imposta sulla pubblicità, *quando dovuta*, è fissato al ***31.01.2005***, salvo diversa disposizione.

Sono **esentate *dall'imposta sulla pubblicità* le insegne di esercizio di attività commerciali** e di produzione di beni o servizi *che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono,* ***di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.***

L'esenzione si rende applicabile al solo mezzo pubblicitario che può definirsi **insegna di esercizio *ovvero*** *quel mezzo che:*

Confcommercio Chieti

- *viene installato nei luoghi – o nelle pertinenze accessorie agli stessi – in cui si svolgono le attività cui si riferisce, al fine di contraddistinguerli (al di là della circostanza che si tratti, o meno, della sede legale o principale);*
- *contiene la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, concernente:*
  - *la tipologia dell'attività*
  - *il nome del soggetto o della denominazione dell'impresa che svolge l'attività*
  - *il marchio del prodotto (o dei prodotti) commercializzato o del servizio (servizi) offerto;*
- *può avere le caratteristiche più diverse (luminoso, illuminato esposto in categoria speciale o comunque soggetto a maggiorazione);*
- *ai fini della determinazione della superficie tassabile, va considerata la minima superficie piana geometrica che circoscrive il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuto.*

Detto questo, ricordiamo ancora che:

- ***è estesa al canone l'esenzione per le insegne di superficie fino a 5 metri quadrati già prevista per l'imposta sulla pubblicità;***
- ***è stata soppressa la preesistente franchigia di 5 metri quadrati, sia per l'imposta sulla pubblicità che per il canone*** *(v. not. n.10/02); es.: se l'insegna ha una superficie di 9 metri quadrati, l'imposta va commisurata all'intera superficie e non a quella risultante dalla differenza tra la superficie complessiva di 9 mq ed i 5 metri quadrati a cui si riferisce la norma.*

* * * * *

c. - DIVIETO DI FUMO –

Ricordiamo, ancora una volta, *(v. not. n. 27/2004)* che dal **10 GENNAIO 2005 sarà** ***VIETATO IL FUMO IN TUTTI I LOCALI CHIUSI***, compresi i locali dei negozi, dei pubblici esercizi e dei luoghi di lavoro, TRANNE in quelli privati non aperti al pubblico e in quelli riservati espressamente ai fumatori.

Il titolare dell'esercizio non ha alcun obbligo di destinare spazi attrezzati ai fumatori, in tal caso *è sufficiente esporre gli appositi cartelli e far rispettare il divieto di fumo*. Qualora, invece, **l'esercente volesse adibire uno spazio del proprio locale ai fumatori**, *la sala fumatori rispetterà le seguenti* ***caratteristiche tecniche*** .

- Caratteristiche dei locali riservati ai fumatori

Tali locali (*appositamente contrassegnati*) devono essere:

- *adeguatamente separati da altri locali limitrofi;*
- *delimitati da pareti ad altezza intera sui quattro lati;*
- *dotati di porta d'ingresso a chiusura automatica;*
- *forniti di adeguata segnaletica, ossia riportare una indicazione luminosa con la dizione "**area per fumatori**" integrata da un ulteriore cartello segnaletico luminoso riportante "vietato fumare per guasto all'impianto di ventilazione" che dovrà accendersi in caso di mancato o inadeguato funzionamento dell'impianto stesso.*

I locali non devono inoltre rappresentare un'area di passaggio obbligata per i non fumatori.

Confcommercio Chieti

La superficie dei locali destinati ai fumatori negli ***esercizi di ristorazione*** *non deve comunque essere superiore alla metà della superficie complessiva* dell'area di somministrazione dell'esercizio.

- Caratteristiche dei mezzi di ventilazione

I mezzi meccanici di ventilazione forzata, di cui devono essere *obbligatoriamente dotati i locali per fumatori*, devono assicurare una portata d'aria di ricambio supplementare esterna o immessa da ambienti limitrofi pari ad almeno 30 litri/secondo per persona, in base ad un indice di affollamento calcolato su 0,7 persone/mq.

All'ingresso dei locali, in base alla portata dell'impianto, *dovrà essere indicato il numero massimo di persone ammissibili.*

L'aria proveniente dai locali per fumatori ***non può essere riciclabile*** e deve essere *espulsa all'esterno attraverso impianti idonei.*

La progettazione, l'installazione, manutenzione e collaudo degli impianti devono essere oltre che rispondenti alle disposizioni legislative vigenti in tema di sicurezza e risparmio energetico, conformi alle norme tecniche UNI e CEI.

I soggetti abilitati dovranno rilasciare la dichiarazione di conformità ed i certificati di installazione, verifica e manutenzione dovranno essere conservati a disposizione delle Autorità di controllo.

- Cartellonistica

Nei locali in cui è vietato fumare devono essere esposti appositi cartelli con la dizione "**VIETATO FUMARE**" *indicanti* il riferimento alle *prescrizioni di legge*, *alle sanzioni applicabili per i contravventori*, *al soggetto cui spetta la vigilanza e l'accertamento delle infrazioni*.

Nelle strutture con più locali, *oltre al cartello contenente le richiamate indicazioni,* potranno essere collocati cartelli con la sola scritta "VIETATO FUMARE".

La nostra FIPE Confcommercio ha predisposto i modelli di cartelli che si allegano al notiziario *in fac simile:*

1. *cartello completo di tutte le indicazioni* (da collocare nei luoghi di accesso o di particolare evidenza)
2. *cartello plurilingue*;
3. *cartello con la sola scritta "VIETATO FUMARE"* (da collocare in locali diversi da quelli con il cartello con n. 1).

Sul cartello n. 1, che dovrà essere esposto in modo ben visibile, il gestore dovrà indicare il nominativo del soggetto al quale spetta vigilare per l'osservanza del divieto che, ricordiamo, riguarda non solo i clienti, ma anche dipendenti e collaboratori.

Qualora il titolare deleghi i suoi collaboratori dovrà farlo con atto scritto che dovrà essere conservato in caso di controlli.

Per la **mancata esposizione del cartello** è prevista la **sanzione amministrativa da *200* a *2000 euro***. La stessa sarà aumentata del 10% a decorrere dal primo gennaio 2005.

I cartelli a colori saranno in distribuzione

presso i nostri uffici e le nostre delegazioni nei primi giorni dell'anno.

Confcommercio Chieti

- Sanzioni

Chi viola il divieto di fumo, è soggetto a una sanzione da 25 euro a 250 euro ; la misura è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.

Sanzioni (*da € 200 a € 2.000*) sono previste anche ***per il titolare dell'esercizio che non curi l'osservanza, da parte del cliente e dei propri collaboratori, del divieto***.

Attenzione! Con la finanziaria 2005 è previsto un aumento del 10% delle sanzioni pecuniarie.

In particolare l'obbligo, a carico del gestore, di avvertire le forze dell'ordine se il cliente-trasgressore non dovesse raccogliere la sollecitazione a spegnere la sigaretta o a fumare fuori dal locale è francamente gravoso ed ingiusto.

La nostra Fipe-Confcommercio ha chiesto una proroga di sei mesi ed ha preannunciato ricorso alla giustizia amministrativa considerando la norma iniqua ed inapplicabile.

Terremo informati gli associati.

- Disposizione di carattere generale

Nei locali non rispondenti, anche temporaneamente, alle suddette prescrizioni dovrà essere rispettato il divieto generalizzato di fumare.

Sul nostro sito ***www.confcommerciochieti.it***
sono disponibili, per gli associati, i testi integrali delle norme sul divieto di fumo
oltre che i relativi cartelli.

*

d. – PRIVACY – proroga termini –

Facciamo prosecuzione al nostro not. 17/2004 per informare che **un recente D.L. ha prorogato** dal 31 dicembre 2004 **al 30 giugno 2005 il termine ultimo per l'adeguamento alle misure di sicurezza previste dal nuovo Codice sulla privacy.**

Si tratta delle misure previste nell'all. B) del suddetto codice **tra cui rientra il documento programmatico di sicurezza (DPS)** la cui scadenza fissata dal testo iniziale del codice al 30 giugno 2004 era già stata prorogata, una prima volta, al 31 dicembre 2004.

Per coloro i cui strumenti elettronici non consentano tecnicamente in tutto o in parte l'immediata applicazione **delle misure di sicurezza**, ci sarà tempo fino al 30 settembre 2005. In tal caso dovrà però descrivere tali obbiettive ragioni tecniche in un documento di data certa (ad es. la raccomandata a se stesso) da redigere entro il 30.6.2005 e da conservare presso la propria struttura.

Maggiori informazioni anche sugli adempimenti a carico delle imprese presso i nostri uffici .

*

Confcommercio Chieti

e. – PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI – banca dati AGEA - proroga

Facciamo prosecuzione al nostro not. n. 24/2004 per informare che è in via di pubblicazione sulla G. U. un decreto ministeriale che **proroga all'11 febbraio 2005 il termine** originariamente fissato all'11 novembre 2004, **entro il quale devono essere aggiornate**, ***presso la Banca dati Agea***, **le informazioni relative all'applicazione dell'analisi dei rischi in materia di conformità dei prodotti ortofrutticoli.**

Ricordiamo che **l'obbligo d'iscrizione** alla Banca dati Agea riguarda **gli operatori che commercializzano prodotti ortofrutticoli freschi** soggetti a norme di commercializzazione comunitarie **e che fatturano** , al netto dell'IVA, **un volume superiore a € 60.000.**

Il modulo d'iscrizione alla Banca dati Agea su *www.confcommerciochieti.it.*

* * *

2 – CONVENZIONI A FAVORE DEI SOCI CONFCOMMERCIO

- ***CONFCOMMERCIO–SIAE***
  - ***Musica d'ambiente e manifestazioni musicali –***

Anche per il nuovo anno, grazie ad apposita convenzione, **i soci Confcommercio** che detengono, nei propri negozi, strumenti e apparecchi meccanici, radiofonici, filodiffusione, TV, ecc…, possono usufruire di *significative riduzioni sui diritti dovuti alla SIAE*.

Le riduzioni sono relative sia alla diffusione di musica d'ambiente *(negozi)* che alle manifestazioni musicali *(corsi di ginnastica, lezioni e saggi di danza, sorsi e gare di ballo, manifestazioni ginnico sportive).*

I necessari modelli per poter fruire delle previste riduzioni possono essere richiesti e ritirati gratuitamente anche presso gli uffici Confcommercio.

- ***CONFCOMMERCIO–SIAE***
  - ***fotocopie***

E' noto che coloro che riproducono, a scopo di lucro, mediante fotocopia, xerocopia o sistemi analoghi di opere protette devono corrispondere un compenso agli autori ed editori delle opere.
I compensi vanno versati alla SIAE.

Sono interessate in particolare *le copisterie,* che devono effettuare i *pagamenti con cadenza bimestrale*.

Gli iscritti Confcommercio, anche in questo caso, *possono fruire di particolari agevolazioni grazie all'apposita convenzione con la SIAE*.

Raccomandiamo il più assoluto rispetto delle norme e degli adempimenti previsti in materia (v. not. n.19/2000) al fine di non incorrere nelle pesantissime sanzioni sia di carattere amministrativo che penale.

Confcommercio Chieti

Riportiamo il prospetto dei valori da applicare **per l'anno 2005** per i relativi pagamenti.

Valore da applicare per pagamenti relativi a multipli di copie

	Tariffe intere	**Tariffe ridotte per soci Confcommercio**
VALIDITA'	***Euro***	***euro***
per l'anno 2005	*0,077*	*0,070*

Valore da applicare per pagamenti relativi ad una singola fotocopia

	Tariffe intere	**Tariffe ridotte per soci Confcommercio**
VALIDITA'	***Euro***	***euro***
per l'anno 2005	*0,08*	*0,07*

- ***FIPE–SIAE***

Anche tutti i titolari di pubblici esercizi (*bar, ristoranti, trattorie, rosticcerie, ecc...*), compresi i locali da ballo e gli stabilimenti balneari possono usufruire di consistenti sconti sulle tariffe dei compensi sugli abbonamenti per strumenti musicali ed apparecchi meccanici, grazie alla vigente convenzione.

I relativi moduli possono essere richiesti presso tutti gli uffici Confcommercio, sia centrali che periferici delle delegazioni.

- ***FEDERALBERGHI–SIAE***
  - ***apparecchi installati nelle camere –***

Per gli sconti sui compensi dovuti per la detenzione di apparecchi installati nelle camere dei clienti, gli albergatori **soci Confcommercio** riceveranno i relativi modelli direttamente dalla Federalberghi (*per gli intrattenimenti musicali i modelli sono disponibili presso i nostri uffici*).

I diritti SIAE vanno versati entro il 28 febbraio 2005

- ***ALTRE CONVENZIONI*** > *LA TRSP RADIOTELEVISIONE*

A completare il quadro delle convenzioni a favore dei soci Confcommercio indichiamo quelle relative ai settori di maggiore interesse per gli operatori.

TELEFONIA	AMBIENTE, QUALITA' E SICUREZZA	ASSICURAZIONI	TRASPORTI – VIAGGI	BANCHE	VARIE
• *EUTELIA* • *TIM* • *VODAFONE* • *WIND*	• *BORSA TELEMATICA DEL RECUPERO* • *CISQ* • *ICMQ* • *QUASER* • *UNITER*	• *CENTAX* • *REALE MUTUA*	• *ALITALIA* • *AVIS* • *LEASYS* • *VIRGIN* • *MAGGIORE* • *TIRRENIA*	• *CASSA DI RISPARMIO* • *BLS* • *BANCA DI ROMA* • *BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO*	• *LYTE & LYTE* • *PROGETTO ENERGIA* • *SIAE* • *TRSP RADIOTELEVISIONE*

Quest'anno l'ampio ventaglio di convenzioni, si è arricchito, come si vede, di quella con la TRSP radiotelevisione, la nota Televisione locale del Vastese.

Grazie a questa convenzione gli associati possono usufruire di una pubblicità a prezzo ridotto sulla rete e avranno materiale informativo da esporre nei loro locali.

Confcommercio Chieti

Ecco un esempio:

2 spot al giorno	*€ 100,00 + IVA*	*(mensili)*
3 spot al giorno	*€ 150,00 + IVA*	*(mensili)*
4 spot al giorno	*€ 200,00 + IVA*	*(mensili)*

Il contratto è normalmente annuale. Semestrale va soggetto ad una maggiorazione del 10%, mentre il trimestrale deve aggiungere anche € 50,00 per spese di montaggio. Gli spot in onda nella fascia oraria dei TG hanno una ulteriore maggiorazione del 12% sulla normale tariffa.

* * *

3. CONVENZIONI BANCARIE

Con alcuni Istituti bancari la nostra Confcommercio ha stipulato apposite convenzioni che prevedono condizioni che risultano, almeno nella maggior parte dei casi, più vantaggiose rispetto a quelle normalmente applicate.

Riportiamo l'elenco degli Istituti convenzionati ed il relativo prospetto aggiornato delle condizioni riservate ai soci Confcommercio.

	tasso cr.	Tasso deb.	Comm.max. Scoperto	sp.un.	sp.f.	val. ver s.p.	val. ver f.p.
CASSA DI RISPARMIO	1,75	8,125	0,50	0,80	20,00**(1)**		**(2)**
BLS	1,750	7,750**(3)**	0,375	1,07	10,00		**(4)**
BANCA DI ROMA	0,01	2,00	0,625	1,02**(5)**	**(6)**		4 **(7)**
BANCA POP. DELL'ADRIATICO	0,05	8,2432**(8)**	0,125**(9)**	2,00	**(10)**	**(11)**	

(1) – spese di chiusura trimestrali: **€ 20,00** per c/c affidati; **€ 10,00** per c/c di corrispondenza; € 2,00 per invio documento in sintesi;

(2) – contante: **stesso giorno**; ass. su dipendenze: **1 g** lav; ass su altre banche: **3 gg**. lav; ass. circ: **1 gg** lav; vaglia e ass PPTT: **5 gg** lav;

(3) – tasso debitore corrispondente al PRIME RATE ABI+0,625 p.p.;

(4) – contante e assegni stessa dipendenza: **stesso giorno;** ass su altre filiali BLS: **1 g** lav; vaglia/assegni postali; ass su altre banche: **4 gg** lav; ass circ: **2 gg** lav;

(5) – Franchigia per le prime 13 operazioni a trimestre;

(6) – spese tenuta conto: canone mensile **€ 4,13**;

(7) – assegni bancari stessa dipendenza: **2g** lav; ass. su altre banche **4 gg** lav; ass. circ. **3 gg** lav; titoli PPTT **6 gg** lav;

(8) – tasso per eccedenza fidi **€ 13,6475;**

(9) – Commissione di massimo scoperto su eccedenza fidi 1,125%;

(10) – spese a liquidazione **€ 28,28** trimestrali;

(11) – assegni su dipendenza: **3 gg. lav.**; ass. circ. altre banche: **3 gg lav.**; assegni su altre banche o postali: **7 gg. lav.**.

N.B. i prospetti aggiornati possono richiedersi direttamente anche presso le banche.

Per l'applicazione delle suddette agevolazioni è sufficiente presentarsi presso i nostri uffici o quelli delle nostre delegazioni, per la compilazione dei necessari attestati.–

* * *

Confcommercio Chieti

4 - COPERTURE ASSICURATIVE GRATUITE PER I SOCI CONFCOMMERCIO

Per i **soci Confcommercio** esistono, da molti anni, ***coperture assicurative gratuite*** che danno diritto alle indennità di seguito indicate. Rispetto all'anno scorso non ci sono state variazioni nelle già favorevoli condizioni; è cambiata solo la compagnia assicurativa che ora è la **Reale Mutua Assicurazioni.**

- ***COPERTURA INFORTUNI*:** eroga una indennità ***in caso di ricovero ospedaliero***, ***a seguito di*** *infortuni*, *anche extra attività,* con le seguenti modalità:

euro	**155**	*per una durata del ricovero pari o superiore a*	3 giorni
"	**260**	" " " " " " "	5 giorni
"	**520**	" " " " " " "	10 giorni
"	**1.040**	" " " " " " "	20 giorni
"	**1.560**	" " " " " " "	30 giorni
"	**2.080**	" " " " " " "	40 giorni
"	**2.600**	" " " " " " "	50 giorni

Nel caso *in cui si verifichi* ***l'interruzione totale dell'attività*** *commerciale, per una pari durata, le indennità di cui sopra vengono* ***raddoppiate.***

Inoltre *in caso di infortunio verificatosi all'estero, che comporti un ricovero in Istituto di Cura con degenza* ***superiore a 30 giorni****, al socio Confcommercio vengono rimborsate le spese sostenute, fino ad un* ***massimo di € 1.040,00****, per il rientro in Italia con aereo sanitario o barellato.*

- ***GARANZIE ANTICRIMINE A TUTELA DELLE PERSONE:*** eroga un indennizzo a favore degli Associati vittime di fatti criminosi, con le seguenti modalità:
  - > **77.500 euro** in caso di morte
  - > **77.500 euro** in caso di infortunio dalle conseguenze invalidanti pari o superiori al 60%
  - > **78 euro** per ogni giorno di ricovero ospedaliero per atto delittuoso di terzi.

- ***GARANZIE ANTICRIMINE A TUTELA DEI BENI*:** indennizzo fino a **10.350 euro** in caso di danni al fabbricato dell'attività commerciale per incendio, esplosione e scoppio.

- ***GARANZIE ROTTURA CRISTALLI*:** indennizzo fino a **520 euro** per la sostituzione dei cristalli delle vetrine rotti da terzi in occasione di scioperi, tumulti popolari, sommosse, manifestazioni politiche o sindacali.

- ***GARANZIE RITIRO PATENTE***: diaria di **26 euro**, per un massimo di ***300 giorni***, al *socio Confcommercio* che subisca il ritiro della patente a seguito di incidenti da circolazione stradale che abbia provocato morte o lesioni personali colpose.

Contattare per le procedure di risarcimento gli uffici della nostra Confcommercio (tel. 0871/64599-66923) ovvero quelli delle nostre delegazioni.

* * *

5. SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO – *corsi gratuiti*

Ricordiamo (v. not. n. 27/2004) che la Confcommercio provinciale, attraverso il proprio Centro di Assistenza Tecnica (C.A.T.) organizza anche corsi per la **sicurezza nei luoghi di lavoro**.

I corsi vengono svolti, ovviamente al raggiungimento di un minimo di partecipanti, sia presso la Confcommercio provinciale che presso le sedi delle delegazioni di *Lanciano*, *Ortona* e *Vasto.*

Confcommercio Chieti

Nell'indicare, qui di seguito, il relativo tariffario sottolineiamo che per le ditte al corrente con i contributi **E.B.TER**. (***Ente Bilaterale per il Terziario della provincia di Chieti)*** i corsi sono **completamente gratuiti**.

Gli interessati possono prenotarsi compilando e restituendo l'unita scheda di interessamento (fax 0871/64599).

DENOMINAZIONE CORSO	**DURATA**	**costi per partecipante (iva esclusa)**		
		associato Confcommercio	**non associato**	**paganti E.B.TER**
Corsi responsabile servizio prevenzione e protezione (autonomina datore di lavoro)	18 ore	140,00 €	260,00 €	GRATUITO
Corsi per responsabile servizio antincendio rischio medio (es.: panifici, supermercati, ristoranti, pizzerie, librerie, distributori di benzina, depositi di materiali infiammabili, concessionari autovetture, ecc…)	8 ore	95,00 €	145,00 €	GRATUITO
CORSI PER RESPONSABILE SERVIZIO ANTINCENDIO – RISCHIO BASSO	4 ore	50,00 €	100,00 €	GRATUITO
Corsi per addetto al pronto soccorso aziendale – gr. A	16 ore	125,00 €	330,00 €	GRATUITO
Corsi per addetto al pronto soccorso aziendale – gr.B/C	12 ore	95,00 €	250,00 €	GRATUITO
CORSI PER RAPPRESENTANTE DELLA SICUREZZA	32 ore	200,00 €	380,00	GRATUITO

*

IL DIRETTORE
dott. V. D'Alessandro

IL PRESIDENTE
rag. N. Molino

* * *

BUONE FESTE

Confcommercio Chieti